

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERROTTA, GIOACCHINO ALFANO, AZZOLINI, ANTONIO BARBIERI, CESARO, COSENTINO, FALANGA, IANNUCCILLI, MAIONE, MILANESE, PAOLO RUSSO, SANTULLI, TARANTINO, TARDITI, ALFREDO VITO

Istituzione del Museo del mare della regione Campania

Presentata il 16 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa nasce dalla considerazione che il mare che bagna la regione Campania è un'eccellenza della nostra nazione.

Il golfo di Napoli è riconosciuto a livello mondiale come simbolo di una delle città di mare più importanti del mondo, che quindi deve essere deputata a sede del Museo del mare della regione Campania del quale la presente proposta di legge propone l'istituzione.

Il mare della regione Campania ha, oggi più che mai, bisogno di essere consacrato, non solo nel *business*, ma anche nell'immagine a livello internazionale. È importante quindi consacrare un luogo idoneo a questo patrimonio naturale. Ed è per que-

sto che il Museo del mare della regione Campania deve essere un luogo attivo come punto di incontro tra rappresentazione, arte e costume.

Nel mondo l'immagine è importante, è il vero mezzo per comunicare oggi, quindi realizzare il primo vero Museo del mare campano nel mondo, sarebbe un gesto significativo e importante per Napoli, la Campania e l'Italia. È assolutamente indispensabile che questo luogo sia attivo, pieno di eventi, mostre, incontri e che diventi un vero luogo « culto » di riferimento internazionale per l'informazione sul mare campano, l'immagine e tutto quello che ruota attorno ad esso e promuovere lo stesso nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Museo del mare della regione Campania).

1. È istituito il Museo del mare della regione Campania, di seguito denominato « Museo », con sede in Napoli.

2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

ART. 2.

(Finalità).

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale e opere che si riferiscono al mare della regione Campania;

b) promuovere, iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio marittimo conservato;

c) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le produzioni artistiche di giovani creatori ispirate al patrimonio marittimo campano;

d) allestimento di un acquario marino mediterraneo.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Campania è

individuata la struttura da adibire a sede del Museo.

2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

d) un rappresentante del comune di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

e) un rappresentante della provincia di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore del patrimonio marittimo della regione Campania.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di

euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

